

**Verbale di Assemblea Straordinaria dell'Associazione YOCOCU APS, Youth in Conservation of Cultural Heritage**

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di Gennaio alle ore 15 presso la sede di Via Tasso n.108, 00185 Roma si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione APS "YOCOCU". Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 15, 16, 17 del vigente statuto sociale il dott. Andrea Macchia, assume le funzioni di Segretario il dott. Chiara Biribicchi. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicazione via email/pec presso la sede sociale<sup>1</sup> così come previsto dall'art. 18 dello statuto contenente il seguente

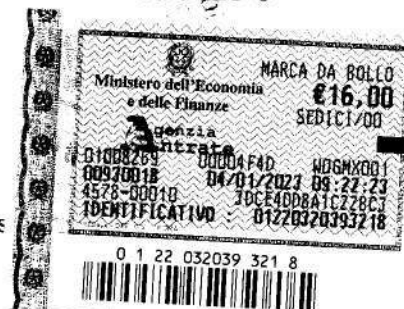
**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Modifica dello Statuto sociale per renderlo conforme al dettato del Dlgs 117/2017 in tema di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa (art 35, comma 2). In particolare, la privazione del diritto di voto ai soci minorenni lede lo status di socio degli stessi.

Sono presenti i seguenti soci, Andrea Macchia, Chiara Biribicchi, Eleonora Cerafoli, Fiammetta Susanna, Paola Moretti, Lisa Maria Schuberthan, Laura Rivaroli, Fernanda Prestileo per un totale di n.8 Soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, al fine di iscrivere l'Associazione presso il registro regionale del Lazio relativo al Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre comunque nel rispetto del profilo di tale previsione normativa che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale e gli intenti statuari dell'Associazione.

<sup>1</sup> Indicare la modalità di convocazione adottata conformemente a quanto previsto dallo statuto



Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



---

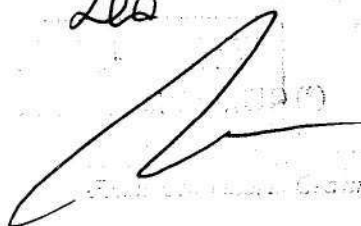
Il Segretario



---

14  
3  
05/01/2023

Leo



## STATUTO

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del D.L. 117/2017 e del presente statuto, è costituita, con sede in Roma (Rm) a Via T. Tasso n. 1, un'associazione che assume la denominazione "YOUTH in CONSERVATION of CULTURAL HERITAGE" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "YOCOCU" APS. L'associazione è libera e apolitica, ha durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Articolo 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3 - L'associazione per il raggiungimento delle proprie finalità esercita ed organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 117/2017 Settore: INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO. In particolare, esercita ed organizza le seguenti attività:

1. Promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ovvero dell'insieme di beni, culturali e ambientali, materiali e immateriali, che per particolare rilievo storico culturale ed estetico sono di interesse



pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della relativa popolazione.

2. Organizzare incontri e progetti per migliorare la qualità delle attività svolte per la conservazione del patrimonio culturale.

3. Attuare delle metodologie di divulgazione per la promozione di attività preventive per la conservazione e sviluppare la sensibilizzazione riguardo l'importanza di tutelare il patrimonio culturale.

4. Promuovere attività di formazione e informazione, sia ai professionisti, che agli studenti che al cittadino.

5. Promuovere il ruolo dei giovani professionisti, ricercatori, studenti nel settore della conservazione e tutela dei Beni Culturali, raccogliendo e divulgando le esperienze e le attività da essi sviluppate.

6. Promuovere un dialogo sulle strategie occupazionali per i giovani professionisti in un ambiente interdisciplinare.

7. Effettuare interventi di tutela del patrimonio **artistico-culturale**, sia sul territorio nazionale, sia all'estero.

8. Avviare iniziative per lo sviluppo delle professioni **legate al** settore, per il loro aggiornamento e la **condivisione delle** conoscenze.

9. Discutere le tendenze formative nazionali e **internazionali** nel settore.

10. Analizzare e promuovere gli investimenti e **finanziamenti** nel settore dei bb.cc.

11. Raccogliere, studiare e diffondere le informazioni concernenti problemi scientifici, tecnici ed etici legati alla conservazione e al restauro dei Beni Culturali.

12. Coordinare, stimolare, promuovere ed avviare studi e ricerche nel settore dei bb.cc.

13. Dare impulso ad esperienze di partecipazione, condivisione e di sostegno in tutti i Paesi, ivi compresi quelli in via di sviluppo, in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali e al bene dell'essere umano.

14. Realizzare interventi di solidarietà sociale rientranti fra quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale nell'ambito della tutela dei beni culturali.

15. Collaborazione con altre associazioni a finalità sportive, quali A.D.S., iscritte e non al CONI, al fine di perseguire la conciliazione tra salute cultura e sport. Tra le associazioni di tipo sportivo si ricomprendono anche quelle che hanno per oggetto sociale la promozione dello sport tra i diversamente abili.

L'associazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo

associativo. Per realizzare i propri scopi l'associazione potrà, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività: a) realizzare incontri internazionali, pubblicazioni, ricerche, scambi di specialisti in collaborazione e/o affidate a enti o a esperti; b) attuare programmi settoriali, plurisetoriali od integrati, con la finalità di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione internazionale; c) coinvolgere l'opinione pubblica sui problemi relativi alle zone di intervento dell'associazione; d) sviluppare attività di preparazione professionale, approfondimento e aggiornamento; e) realizzare interventi con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo; e) pubblicare materiale audio/video/interattivo con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima esposti; f) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione nel settore in favore dei Paesi in via di sviluppo; g) aderire a Enti, Organizzazioni, Unioni, Federazioni Nazionali ed Internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi. L'associazione si impegna a sostenere il lavoro delle Nazioni Unite diffondendone principi e attività; h) organizzare, promuovere e gestire, anche per conto terzi, mostre, manifestazioni, eventi culturali ed attività didattiche sia di alta formazione che riferite ai diversi livelli del curriculum formativo di ogni cittadino e studente: i) realizzare interventi di solidarietà sociale

Articolo 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio dà diritto a:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
4. al pagamento del contributo associativo.



Articolo 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8 - I soci sono classificabili nelle seguenti tipologie:

**SOCI FONDATORI:** sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

**SOCI ORDINARI:** sono coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.

**SOCI SIMPATIZZANTI:** sono considerati soci simpatizzanti coloro che partecipano assiduamente alle attività dell'Associazione in maniera secondaria.

**SOCI ONORARI:** sono coloro che hanno reso o rendono servizi, a titolo gratuito nello spirito associativo non lucrativo, all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare tra i propri soci.

**SOCI SOSTENITORI:** è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Articolo 9 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate

per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 11 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 10, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal

beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 13 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 14 - Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 15 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16 - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Comitato Tecnico; e) l'organo di controllo (ove nominato); e) l'organo di revisione legale dei conti (ove nominato).

Articolo 17 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, sms o servizi di messaggistica alternativa via web, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.



Articolo 18 - L'assemblea ordinaria: a) approva il rendiconto economico e finanziario; b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 19 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati

interventuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 20 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 21 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sei membri scelti fra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera ordinaria, anche attraverso la posta elettronica, SMS o servizi di messaggistica alternativa via web, o

consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico e finanziario; c) predisporre i regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati; f) deliberare circa l'esclusione degli associati; g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione; i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 23 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 24 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro otto giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 25 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni specifiche nelle quali venga espressamente delegato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, anche in via autonoma, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e in collaborazione con il Tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta della contabilità.

Articolo 27 - Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta della contabilità, in collaborazione con il Segretario. In via autonoma è responsabile della riscossione dei pagamenti delle quote associative e di tutti gli adempimenti legati alla tenuta della cassa dell'Associazione.

Prevvia delibera del Presidente e del Consiglio Direttivo egli potrà aprire conti correnti bancari o postali in nome e per conto dell'Associazione, curarne la tenuta e rendicontarne al Segretario e



agli altri organi in qualsiasi momento previa richiesta.

Articolo 28 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 29 - Il Comitato Tecnico, nominato dal Consiglio Direttivo, costituisce l'Organismo tecnico preposto a garantire la coerenza tecnica e culturale dei programmi e dell'attività istituzionale dell'Associazione.

Articolo 30 - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Articolo 31 - L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E'

formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 32 - Tutte controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti all'attività e la pratica sportiva saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito da tre membri due dei quali nominati dalle parti in disputa ed il terzo dai primi due; quest'ultimo con funzioni di presidente deciderà secondo equità la risoluzione della controversia. Il collegio arbitrale dovrà essere istituito entro 10 giorni dall'insorgere della controversia e dovrà decidere sulla stessa entro 10 giorni dalla sua nomina. La comunicazione della decisione sarà verbalizzata in forma scritta e comunicata alle parti.

Articolo 33 - Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 34 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Espletata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.

117/2017.

Articolo 35 - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 8 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 36 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti.

Roma, lì 04/01/2023

Firma Soci presenti all'assemblea straordinaria del 10/10/2022

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

